

(N. 2695)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, MORINO, PELIZZO e MURGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1968

Modificazioni del testo unico, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — Col testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 sono state dettate le regole per la struttura, il funzionamento, l'attività delle aziende municipalizzate.

Dal 1925 ad oggi molte cose si sono modificate soprattutto dal punto di vista tecnico e sociale e nella stessa vita dei Comuni, nella stessa organizzazione dei servizi: nuove esperienze si affacciano, onde a strumenti ancora attivi come le aziende municipalizzate devono essere affidati compiti anche più aggiornati.

Si rende così necessario anche l'adattamento delle vecchie norme alla migliore funzionalità dei servizi che le aziende hanno assunto o vanno assumendo.

Appare evidente, per esempio, che non possono non essere equiparate alle tramvie a trazione animale (quali si possono lasciare nel testo legislativo per puro ricordo storico) e a trazione meccanica, di cui all'articolo 4, le ferrovie sotterranee, le sopraelevate ed i trasporti per elicottero; che oltre la distribuzione di acqua potabile può essere ormai concepita la connessa necessità

della distribuzione di acqua e di aria calda per il riscaldamento collettivo, e che come si ammette l'azienda per la distribuzione di semenzai e vivai di viti, dovrebbe ammettersi anche la distribuzione di fertilizzanti e degli altri composti chimici per l'agricoltura e la gestione di centri macchine per l'agricoltura.

Sarebbe logico, quindi, provvedere ad una revisione completa della legge, ma una revisione completa e profonda imporrebbe un esame assai più complesso di quello che si propongono i sottoscritti per venire incontro alle esigenze più importanti, alle esigenze cioè di funzionamento delle aziende e di miglioramento di servizi.

Fra queste emergono anche quelle relative alle condutture e potabilizzazione delle acque, per intere zone, e quelle relative alla purificazione delle acque di scarico, appare pure evidente la opportunità di prevedere a che le aziende comunali di servizi possano andare anche oltre il confine comunale quando ciò corrisponda ad esigenze di carattere economico e commerciale, onde

non si perpetuino situazioni come quella di Milano-Linate, dove non si può pensare a servizio di autobus o neppure di autopubbliche a tassametro, organizzato dal comune di Milano o dai comuni limitrofi, perchè Linate e Milano appartengono a diversi comuni.

Con l'occasione si deve pensare alla possibilità di più aziende di consorziarsi tra loro per poter agire con minori riserve, e a quella

di Comuni di minor importanza di usufruire delle organizzazioni di aziende di altri Comuni per avere l'estensione dei servizi in regime di municipalizzazione.

In relazione a questa situazione, che ha carattere di urgenza, per venire incontro alle esigenze di funzionalità delle aziende soprattutto tranviarie e ferroviarie, si propone il seguente disegno di legge, che raccomandiamo alla Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sono apportate le seguenti modificazioni:

— il numero 1) è sostituito dal testo seguente:

« costruzione e gestione di acquedotti e fontane, serbatoi, ecc., e raccolta, depurazione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, sia per usi potabili che per altri usi, nonchè predisposizione, riscaldamento e distribuzione di acqua o di aria calda per riscaldamento di edifici pubblici o privati. »;

— al numero 3) sono aggiunte le parole seguenti:

« e costruzioni di impianti di raccolta, depurazione biologica, neutralizzazione radioattiva, disinfezione e distribuzione di acque di scarico perchè possano essere utilizzate ad uso industriale o agricolo, e perchè non inquinino il mare, i laghi, i fiumi ed in genere le altre acque »;

— al numero 4) sono aggiunte le parole seguenti:

« , ferrovie sotterranee e sopraelevate, impianti di filovie e funicolari, impianti di seggiovie e di funi di traino per risalita, nonchè di elivie e trasporti per aereo nel limite di un servizio locale limitato. »;

porto in linea di capitale di una somma a titolo di fondo di dotazione, o mediante versamento di contributo periodico determinato di comune accordo: ove manchi l'accordo per la quantificazione dell'apporto in capitale o in linea periodica, provvede a determinarlo la Giunta provinciale amministrativa o, se i comuni dipendano da province diverse, il Ministero degli interni ».

« Art. 33. — Due aziende municipalizzate che sono in condizioni di integrare la propria attività con risultato economicamente positivo, possono deliberare la loro associazione in Aziende consortili in base all'ultimo bilancio approvato. Le deliberazioni sono pubblicate per 30 giorni all'Albo pretorio e sono sottoposte al Consiglio comunale dei due comuni per l'approvazione,

Possono fare opposizione entro 30 giorni dalla fine della pubblicazione delle delibere i cittadini dei comuni interessati mediante ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, la quale decide definitivamente.

Le operazioni di creazione dei consorzi, di estensione dei servizi, di allargamento dei consorzi, nonchè quelle di fusione sono esenti da tassa di bollo e registro e non danno luogo ad accertamento di plusvalenze agli effetti dell'imposta sui redditi mobiliari. Le plusvalenze accertate dovranno essere iscritte in bilancio su conto a parte e non potranno essere distribuite fino alla cessazione dell'attività aziendale ».

— al numero 19) sono aggiunte le parole seguenti:

« e di fertilizzanti, mangimi ed altre materie di utilità agricola. »;

— dopo il numero 19) sono aggiunti i seguenti numeri 20), 21), 22) e 23):

« 20) costruzione e gestione di parcheggi per macchine in sosta sia in superficie, che in fabbricati speciali o in sotterranei;

21) gestione di magazzini e negozi a prezzo unico;

22) produzione e distribuzione di gas per usi domestici od industriali, sia che si tratti di gas di distillazione sia che si tratti di metano o di altri gas o di miscele appositamente studiate;

23) gestione di parchi macchine ad uso collettivo per l'agricoltura, per lo sgombero delle nevi o per lo scolo delle acque o per altre esigenze collettive ».

— dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti:

« I servizi pubblici esercitati da comuni e province in base alle norme della presente legge, possono essere estesi al territorio di altri comuni che ne facciano richiesta se ciò sia di utilità pubblica o giovi all'economicità del servizio, o permetta di organizzare il servizio con maggiore razionalità.

Le deliberazioni per regolare i rapporti nascenti dalla applicazione delle norme che precedono sono soggette ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 32. — I comuni e le province che desiderano giovare dell'esercizio della attività di cui all'articolo 1 gestita in atto da altri comuni o province e che non preferiscono richiedere la sola estensione del servizio, possono chiedere di entrare in consorzio con le aziende esistenti mediante ap-